Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 luglio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 15 LUGLIO 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 775.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Faraldo Carlo fu Vincenzo, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 776.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Agnelli Giuseppe di Lorenzo e Oliva Maria fu Modesto, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 777.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Alicandri Ciufelli Concezio, Raffaello e Francesca fu Paolo, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 778.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Berlingieri Lucia di Alfredo, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 779.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Buccino Ettore fu Federico, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 780.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calcagno Francesca fu Emanuele, in comune di Deliceto (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 781.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calcagno Maria Laura fu Emanuele, in comune di Deliceto (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 782.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Chirò Maria-Amelia-Battistina fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 783.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cimadomo Ettore fu Michele, in comune di Corato (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 784.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Curato Carolina Carlotta fu Baldassarre, in comune di Biccari (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 785.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Bonis Luigi fu Antonio, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 786.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Stefano Serafina fu Francesco-Paolo, in comune di Biccari (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 787.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Lauro Rocco fu Raffaele, in comune di Genzano di Lucania (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 788.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Rienzo Liborio di Pasquale, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 789.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Rienzo Liborio di Pasquale, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 790.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gaetani Di Laurenzana Loffredo fu Goffredo, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 791.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Incarnati Antonio ed Elisabetta fu Lorenzo, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 792.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lauridia Nicola di Giuseppe, in comune di Venosa (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 793.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lo Muzio Lorenzo fu Francesco, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 794.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mascia Alfonso, Carla, Concettina e Mariannina di Matteo, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 795.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolucci Carlo fu Filiberto in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 796.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 797.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 798.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo a terreni di proprietà di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 799.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, e Boggio Quintino di Edoardo, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 800.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, e Boggio Quintino di Edoardo, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 801.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Ada fu Mauro, in comune di Montemilone (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 802.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Ida-Dora fu Mauro, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 803.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Simonetti Nicola fu Francesco, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 804.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spada Rosalba fu Francesco, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 805.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagna Nicola fu Michele, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 806.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoli Giuseppe fu Sebastiano, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 807.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Talia Isidoro di Michele-Polito, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 808.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 809.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Giandomenico fu Francesco, in comune di Lucera (Foggia).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento all'on. avv. Giuseppe Spataro, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, dell'incarico di esercitare le funzioni di Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Giuseppe Spataro, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, è stato incaricato di esercitare le funzioni di Ministro Segretario di Stato per l'interno, durante l'assenza per motivi di salute del Ministro Segretario di Stato on. avv. Mario Scelba.

(3391)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 772.

Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per la partecipazione dello Stato italiano al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite.

Art. 2.

Le modalità per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello del tesoro.

Art. 3.

All'onere di 60.000.000 di lire derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per lire 55.800.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, accertate con il 2° provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 e per lire 4.200.000 con riduzione del fondo per le spese impreviste di cui al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-1951.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — LA MALFA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 giugno 1952, n. 773.

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, che, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 19, lettera *a*) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge 19 maggio 1939, n. 737, abbia optato per il trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini del predetto trattamento, del servizio reso presso l'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze con rapporto stabile di servizio.

Per il riconoscimento dei predetti servizi è dovuto all'Erario il contributo di riscatto del 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda per ogni anno di servizio riconosciuto.

Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.

Art. 2.

Il personale che abbia ottenuto il riconoscimento previsto nell'art. 1 della presente legge è obbligato al rimborso a favore dell'Erario dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.

Il rimborso può essere effettuato mediante trattenuta rateale mensile sullo stipendio per un importo non superiore al quinto nè inferiore al decimo dello stipendio stesso.

Art. 3.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, che, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, abbia optato per il trattamento assicurativo, ha facoltà, nel termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di chiedere che siano resi nulli gli effetti della dichiarazione di opzione precedentemente fatta e di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato.

In tal caso per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego sino al giorno dell'inquadramento nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, si applica il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto alla libera disponibilità delle polizze di assicurazione dopo aver rimborsato in unica soluzione allo Erario l'ammontare dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano e dallo Stato. L'obbligo si estende al personale che abbia già ottenuto il riscatto della polizza e la libera disponibilità del corrispondente valore. In tal caso il rimborso può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

Il personale contemplato dal presente articolo è inoltre tenuto a versare, con decorrenza 16 marzo 1939, la ritenuta del 6 per cento a favore del Tesoro da computarsi sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione effettivamente spettanti da tale data.

Art. 4.

La facoltà di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge è estesa anche al personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano che ha fatto passaggio in altri ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Per il riconoscimento del predetto servizio è dovuto all'Erario il contributo di riscatto di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 1 ed il rimborso, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 2, dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.

Art. 5.

Le disposizioni previste negli articoli precedenti sono applicabili, su domanda da presentarsi dagli interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al personale dell'ex Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana e successivamente cessato dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, nonchè agli aventi diritto a pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale.

Le pensioni dirette e indirette o di riversibilità avranno decorrenza, rispettivamente, dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi di riscatto dei servizi pregovernativi ed i recuperi a favore dello Stato, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati, nei confronti di detto personale, mediante trattenuta sulla pensione per un ammontare pari ad un terzo della pensione stessa.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 30 giugno 1952, n. 774.

Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I proprietari, da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di navi mercantili nazionali da carico secco a scafo di legno di stazza lorda non inferiore a 30 e non superiore a 300 tonnellate, e di età non inferiore ad anni tredici, o comunque varate prima del 1° gennaio 1939, che intendano demolire le navi stesse e ricostruire navi dello stesso tipo a scafo metallico, purchè di stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto nella misura indicata nell'art. 3.

Il tipo delle navi da demolire e la loro destinazione al trasporto di carichi secchi devono risultare anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

La stazza delle navi deve risultare da certificati in corso di validità, e, in mancanza, da appositi accertamenti del Registro Italiano Navale.

Art. 2.

Il tonnellaggio ammissibile al contributo di cui all'art. 1 corrisponderà, per ogni singola ammissione, alla metà del tonnellaggio demolito.

Il tonnellaggio complessivo da ricostruire non potrà superare le 7000 tonnellate di stazza lorda.

Le navi da ricostruire saranno di due tipi, e cioè: da 500 e da 1000 tonnellate di stazza lorda, con una velocità non inferiore a rispettivamente 9 e 10 miglia orarie alle prove.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 è di lire 130.000 a tonnellata di stazza lorda delle navi di nuova costruzione.

Salvo il disposto dell'art. 9, il contributo può essere corrisposto in cinque rate, delle quali quattro — dell'importo del 20 per cento dell'ammontare complessivo del contributo come indicato nell'ultimo comma del presente articolo — quando la costruzione avrà raggiunto il 20, il 40, il 60 e l'80 per cento secondo lo stato di avanzamento accertato a termini dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101.

La rata a saldo del contributo sarà pagata dopo la entrata in effettivo esercizio della nave.

Il contributo globale spettante a ciascuna nave non può superare l'ammontare indicato nel provvedimento di ammissione ai benefici della presente legge.

Art. 4.

Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda.

Il raggruppamento deve assumere la forma della comproprietà a termini degli articoli 258 e seguenti del Codice della navigazione, non appena sia stata iniziata la costruzione della nave.

La costituzione in comproprietà nella ipotesi prevista dal comma precedente è esente da qualsiasi tassa di trasferimento e di registro.

Il trasferimento di quote di comproprietà delle navi ammesse ai benefici della presente legge è subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, entro il periodo di quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Qualora la velocità alle prove risulti inferiore al minimo stabilito nell'art. 2, e non fosse provveduto in conseguenza prima dell'entrata in esercizio della nave, il proprietario perde i benefici indicati nell'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, esteso alle nuove costruzioni di cui alla presente legge, dal successivo art. 6.

Art. 6.

Alle costruzioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 7, lettera *a*), 8, 9, 10, 11, 12, 28, 32 e 33 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Sono altresì applicabili le norme di cui al capo IV della legge medesima, nonchè le disposizioni che fossero successivamente emanate per agevolare il finanziamento delle nuove costruzioni navali.

Alle navi che siano demolite in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1939, n. 762, e relative norme regolamentari.

Art. 7.

Coloro che intendano demolire le navi di cui all'art. 1 e procedere alla ricostruzione a norma della presente legge dovranno farne domanda, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, al Ministero della marina mercantile corredata degli estratti matricolari delle navi da demolire e dei relativi certificati di stazza.

Qualora sia concessa l'ammissione ai benefici della presente legge, gli interessati debbono entro 45 giorni dalla data del provvedimento di ammissione, presentare al Ministero predetto, il progetto definitivo, i piani e la specifica della nave da costruire.

Art. 8.

Le domande dei singoli o dei raggruppamenti costituiti per i fini indicati all'art. 4 saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero della marina mercantile, purchè documentate a norma dell'articolo precedente.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è concessa dal Ministro per la marina mercantile, entro i limiti di tonnellaggio e di spesa di cui agli articoli 2 e 12 della presente legge.

Raggiunti tali limiti, le domande ammissibili di data posteriore potranno essere prese in esame soltanto in caso di rinuncia o di decadenza a termini dell'art. 9 degli ammessi ai benefici.

Art. 9.

Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione, i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione.

Nessun pagamento di contributo potrà essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi da demolire.

Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in effettivo esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.

Le domande e i documenti per la liquidazione e il pagamento del saldo del contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle navi.

Art. 10.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le persone o società indicate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547.

Art. 11.

Qualora in base alle domande ammesse per la costruzione di nuove navi con i benefici della presente legge, o in conseguenza di rinuncie o decadenze non venisse utilizzato integralmente lo stanziamento di cui all'art. 12, il residuo potrà essere utilizzato per la concessione del contributo, nella misura di cui al primo comma dell'art. 3, per la costruzione di navi del tipo indicato nel terzo comma dell'art. 2, e di rimorchiatori, indipendentemente dalla demolizione di navi del tipo indicato nell'art. 1, in accoglimento sia di domande presentate nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia di nuove domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno utilizzati, per un ammontare non superiore a 900 milioni, gli stanziamenti previsti dalla legge 5 settembre 1951, n. 902.

Per gli adempimenti di cui all'art. 11 della legge 8 marzo 1949, n. 75, richiamato dall'art. 6 della presente legge, saranno utilizzati 25 milioni dei fondi stanziati con l'art. 35 della citata legge n. 75.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Cappa — Zoli — Vanoni — Pella — Pacciardi — Campilli — La Malfa

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952.

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - sezione seconda per l'amministrazione degli Istituti di previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883, riguardante la divisione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in due sezioni autonome;

Visto che i membri di cui all'art. 3 *sub* 9 del succitato decreto legislativo, chiamati a far parte del Consiglio predetto con decreto Presidenziale 9 marzo 1948, sono decaduti dalla carica per il compimento del prescritto quadriennio e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Visti i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza Sezione seconda per l'amministrazione

degli Istituti di previdenza — in rappresentanza degli iscritti agli Istituti stessi — per la durata di un quadriennio:

quali membri effettivi, i signori: Albertini dott. Alberto; Andronico Livio; Bosi dott. Mario; Cosi rag. Dante; Esterini Paolo; Ingrao dott. Renato; Lucente dott. Mario; Parini Luigi;

quali membri supplenti, i signori: Attilj prof. Sordello; Ciratici dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1952
Registro Istituti di previdenza n. 1, foglio n. 191. — SALVATORI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1952.
Istituzione di una Agenzia consolare in Assab (Eritrea).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Assab alle dipendenze del Consolato generale in Asmara (Eritrea).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1952
Registro Esteri n. 13, foglio n. 6. — BARNABA

(3211)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1952.
Abitati da trasferire a cura ed a spese dello Stato ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 9;

Ritenuta la necessità di procedere al trasferimento totale in altra sede degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi causati dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1951 in Toscana:

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Firenze;

Decreta:

I seguenti abitati sono da trasferire a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9:

Provincia di Massa Carrara:

Valle (frazione del comune di Zeri); Calzavitello e Casa Pasquino facenti parte della frazione Adelano del comune di Zeri.

Provincia di Arezzo:

Villa di Tifi in comune di Caprese Michelangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1952

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1952
Registro Lavori pubblici n. 17, foglio n. 138

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1952.
Abitati da consolidare a cura ed a spese dello Stato ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 9;

Ritenuto la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi causati dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1951 nel Veneto, Toscana e Calabria;

Sentiti i pareri dei Comitati tecnico-amministrativi presso il Magistrato alle acque Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Venezia e presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, con sede in Firenze e Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9:

In provincia di Udine:

Alcheda (frazione del comune di Andreis); Cazzaso (frazione del comune di Tolmezzo); Cleulis (frazione del comune di Paluzza);

Prato Carnico (capoluogo).

In provincia di Belluno:

Confos (frazione del comune di Trichiana); Zanuol (in comune di Selva di Cadore).

In provincia di Lucca:

Pariana (frazione del comune di Villa Basilica).

In provincia di Pisa:

Guardistallo (capoluogo).

In provincia di Grosseto:

Montemassi (frazione del comune di Roccastrada); Pitigliano.

In provincia di Catanzaro:
Caccuri; Crucoli; Casabona (capoluogo) e frazione Zinga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1952

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1952
Registro Lavori pubblici n. 17, *foglio n.* 139

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Campi Flegrei sulla collina di San Domenico, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 ottobre 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, tutti i terreni a ridosso della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, sulla collina di San Domenico nella zona dei Campi Flegrei, siti nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Napoli senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un importante complesso panoramico per la sua massa di verde e per l'andamento del suo quasi declivo che forma un complemento per la zona dei Campi Flegrei;

Decreta:

La località Campi Flegrei sulla collina di San Domenico, a ridosso della Mostra d'oltremare sita nel territorio del comune di Napoli, avente per confini: a sud la vecchia strada comunale da Pilastri ad Agnano; ad est la Cupa Vicinale Terracina; a sud-est la strada comunale da Miano ad Agnano; a nord il foglio di mappa n. 4 sezione Chiaia; a nord-ovest il crinale della collina; ad ovest la strada comunale da Agnano agli Astroni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 giugno 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio del verbale della XXII *seduta.*

L'anno millenovecentocinquantuno addì 15 ottobre, alle ore 16, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania, nel Palazzo Reale di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Napoli.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

3) Napoli Imposizione di vincolo Collina di San Domenico a ridosso della Mostra d'oltremare.

(*Omissis*).

Il sindaco di Napoli, invitato a presenziare alla riunione, ai sensi del citato art. 2, ha fatto conoscere di non poter intervenire per improrogabili impegni della sua carica e chiede che gli sia inviata copia del presente verbale, onde apporre la sua firma in calce, qualora non abbia obiezioni da muovere.

(*Omissis*).

Esaurito l'argomento, la Commissione si occupa dell'imposizione del vincolo sulla collina di San Domenico, in Napoli, a ridosso della Mostra d'oltremare, e per cui è stato eseguito il 14 corrente un sopraluogo.

Riconosciuto che la località predetta costituisce un importante complesso panoramico la Commissione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delibera di sottoporre a vincolo, come da annesso elenco, la collina di San Domenico sita nel territorio del comune di Napoli.

(*Omissis*).

(3215)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1952.

Riconoscimento del comune di Cingoli ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Macerata;

Decreta:

Il comune di Cingoli è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 20 giugno 1952

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CAMANGI

(3243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Ricompense al merito della sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 maggio 1952, sono state conferite le seguenti ricompense al merito della sanità pubblica:

Medaglia d'oro:

Bisanti dott. Carlo; Fermi prof. Claudio; Franchetti professor Augusto; Grassi prof. Leonardantonio; Missiroli prof. Alberto (*alla memoria*); Ronca dott. Rocco; Sangiorgi prof. Giuseppe; Sica dott. Carlo.

Medaglia d'argento:

Caporali dott. Mario; Cesari dott. Luigi; Corsini prof. Andrea; Del Vecchio dott. Gaetano; Durante dott. Mario; Galeazzi-Lisi prof. Riccardo; Lipani dott. Antonino; Mosna dott. Ezio; Pergola prof. Mazzini; Prusciano dott. Francesco; Romagnoli prof. Mario; Trabacchi prof. Giulio Cesare; Tommasi Crudeli prof. Corrado; Tuci dott. Aldo; Vacino ing. Eusebio; Vivaldi dott. Livio.

Medaglia di bronzo:

Bruschi Azelio; Divella dott. Michele; Grassi dott. Luigi; Magaraggia dott. Alessandro; Muzzetto dott. Michele; Pasero dott. Costantino; Picchio Maria Teresa; Romano dott. Angelo; Visintin dott. Bruno.

(3219)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 maggio 1950, nella zona di Cuneo, dell'estensione di ettari 442 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1950 e 24 luglio 1951, nella zona di San Damiano e Ferrere (Asti), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1950, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 aprile 1951, nella zona di Casale Monferrato e Coniolo (Alessandria), dell'estensione di ettari 557 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1949, 20 agosto 1950 e 1° agosto 1951, nella zona di Santa Luce Orciano, Bagni di Casciana e Lorenzana (Pisa), dell'estensione di ettari 1125, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 agosto 1949, 19 agosto 1950 e 20 agosto 1951, nella zona di Volterra, località Scopicci (Pisa), dell'estensione di ettari 360, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° agosto 1951, nella zona di Casirate d'Adda (Bergamo), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1949, 15 agosto 1950 e 24 luglio 1951, nella zona di Gandino (Bergamo), dell'estensione di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 luglio 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 agosto 1950 e 20 luglio 1951, nella zona di Brignano, Pagazzano, Masano e Caravaggio (Bergamo), dell'estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1950, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, nella zona di Genova, Mele e Masone (Genova), dell'estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

(3178)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1952, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Giummarra Giovanni contro il provvedimento 15 novembre 1944, n. 4104, con il quale l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura di Ragusa gli comunicò il suo licenziamento; ed avverso al provvedimento 14 settembre 1950, n. 5771 con cui l'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura (Aneea) in liquidazione negò allo stesso il diritto agli arretrati di stipendio sino alla data di soppressione dell'Ente medesimo.

(3324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

42ª Estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto di prima e seconda categoria

Si notifica che il giorno 4 agosto 1952, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 42ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3% netto, di prima e seconda categoria, creato con la legge 15 maggio 1910, numero 228.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento del debito.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	140141	1.070 —	*Mulieri* Gino di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pescara.	*Mugliero* Gino di Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	129637	760 —	Moro Gianfelice di Giuseppe, dom. in Legnano (Milano).	Moro Gianfelice di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Legnano (Milano).
Id.	129638	885 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129639	880 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129640	1.540 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie *D*	466	Cap. nom. 7.000 —	Mortola Ortensia fu *Rosolino*, minore sotto la patria potestà della madre Bardezzone Luigia fu Giuseppe vedova Mortola, dom. in Genova.	Mortola Ortensia fu *Prospero*, ecc. come contro.
Id. Serie *F*	237	4.500 —	Frigerio Stefanina e *Angelina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Galbiati Teresa di Vittorio vedova Frigerio Luigi, dom. in Treviglio (Bergamo).	Frigerio Stefanina e *Luigia* fu Luigi, minori, ecc. come contro.
Id. Serie *P*	94	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 58ª	540	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	10122	2.900.000	Caltagirone Francesco-Gaetano, Edoardo e Leonardo fu *Michele*, minori sotto la patria potestà della madre Cacciatore Giuseppina di Gaetano vedova Caltagirone dom. a Roma.	Caltagirone Francesco-Gaetano, Edoardo e Leonardo fu *Francesco*, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 31	222	5.000 —	Seghetti *Egisto Lepanto* fu Erminio, minore sotto la tutela di Pellicci Silvia fu Raffaello vedova Giusti.	Seghetti *Lepanto* fu Erminio, ecc. come contro.
Id. Serie 33	295	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	527904	Rend. ann. 70 —	*Padoa Emilio* fu Leone, dom. in Modena.	*Padova Meier-Bondi Emidio* fu Leone, domiciliato in Modena.
Id.	534827	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	818706	3.430 —	Come sopra.	Come sopra.
Red.le 3,50 % (1934)	384065	1.379 —	Miglioli Alessandrina, Angelina detta Pierina e Selene di Aurelio-Pietro, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di esso Miglioli Aurelio-Pietro fu Omobono-Angelo, dom. in Cremona, con usufrutto a *Ghizzoni Giuseppina* fu *Giovanni*, dom. in Cremona.	Come contro, con usufrutto a *Ghisoni Giuseppa* fu *Onorato*, dom. in Cremona.
B. T. N. 5 % (1950) Serie X	220	Cap. nom. 20.000 —	Albarello *Francesco* di Virginio, dom. in Milano, con usufrutto a Tomasina Giulietta fu Ferdinando ved. di Albarello Guido Amos, dom. in Milano.	Albarello *Franco* di Virginio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Milano, con usufrutto a Tomasina Giulietta, ecc. come contro.
Id. Serie XVII	199	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3102)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	642 —
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,91	641,50
» Milano	624,93	641,75
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	639 —
» Torino	624,88	642,50
» Trieste	624,91	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 14 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,80
Id. 3,50 % 1902	62,80
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	95,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,175
Id. 5 % 1936	91,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,375

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	640,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla Banca commerciale di Sanremo avverso l'autorizzazione del sindaco di Sanremo relativa alla sopraelevazione di un immobile di proprietà del sig. Giovanni Severino, sito nel suddetto Comune via Matteotti n. 22, e conseguentemente è annullato il provvedimento impugnato.

(3247)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a trecentosessantaquattro posti nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Azienda stessa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale della predetta Azienda di Stato;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale dell'Azienda suddetta;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a trecentosessantaquattro posti nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e precisamente:

a) a duecentonovantuno del quadro I (personale contabile e esecutivo ed assimilato);

b) a settantatre del quadro II (personale tecnico).

Il concorso medesimo è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Azienda di Stato medesima.

Il personale femminile può concorrere esclusivamente ai posti di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, si prescinde dal limite massimo di età.

Tutti gli aspiranti debbono essere in possesso del requisito di cui al precedente art. 1 nonchè di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equipollente).

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32 ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici, Reparto I, Ufficio I, Roma dovrà essere presentata o spedita all'ufficio da cui i candidati dipendono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei documenti sottoindicati.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda, apporrà sulla medesima una dichiarazione munita del timbro d'ufficio e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la data di presentazione, e la trasmetterà al superiore Ispettorato o Reparto, avendo cura, ove la domanda fosse pervenuta per posta, di allegarvi la busta originale in cui era contenuta, recante il timbro postale di spedizione.

Gli Ispettorati ed i Reparti a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande documentate al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda, esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun interessato al concorso.

Nella domanda, il concorrente dovrà:

specificare il proprio cognome, nome paternità, maternità, data e luogo di nascita, domicilio e recapito;

qualifica d'impiego e Reparto o Ispettorato da cui dipende;

dichiarare a quali posti intende concorrere, e cioè se a quelli di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) dell'art. 1, e di conseguenza a quali dei programmi di esami *A* o *B* annessi al presente decreto intende prendere parte, tenendo presente che non è consentito concorrere ad entrambi i programmi;

dichiarare a quali delle prove facoltative intende eventualmente partecipare;

dichiarare di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnata;

elencare i documenti allegati alla domanda stessa.

Art. 4.

Tutti i concorrenti non di ruolo debbono allegare alla domanda i seguenti documenti:

1. Titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia notarile di esso (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) debitamente legalizzata, ovvero certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo di L. 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimato dal prefetto.

5. Certificato su carta da bollo da L 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato, rilasciato, in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi i certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 24, debitamente vidimato.

9. Certificato in carta da bollo da L. 24 di appartenenza all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

Il suddetto certificato sarà rilasciato dagli Ispettorati di zona o dall'Amministrazione centrale dell'Azienda di Stato predetta per i candidati da essa dipendenti.

10. Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alle preferenze e precedenze nella graduatoria, ossia

a) i coniugati ed i vedovi con e senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita almeno da sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal distretto militare ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'applicazione dei relativi benefici;

c) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 24, comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili dalla deportazione dovranno produrre una attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi rilasciata dalle Commissioni stesse o dai Distretti militari;

g) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio produrranno il modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione rilasciato dalla autorità competente, ovvero una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalidi, ai fini delle iscrizioni nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per i fatti di guerra o dei caduti per servizio: le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi, e i figli dei mutilati e degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno: gli orfani un certificato in carta da bollo da L 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri: un certificato delle rispettive Associazioni nazionali, oppure, per i figli degli invalidi, uno dei documenti di cui ai precedenti commi intestato al nome del padre.

E' fatta salva ai candidati che verranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 10 del precedente articolo, ovvero ad indicare gli estremi precisi della loro precedente presentazione all'Azienda.

I concorrenti che appartengono al personale non di ruolo sono esentati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 10, ove li abbiano già prodotti, ma dovranno indicare nella domanda gli estremi precisi della loro precedente presentazione all'Azienda, nonchè la natura dei documenti stessi.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai numeri 3, 4, 7 ed 8 di cui al precedente art. 4 un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 7, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà pure essere allegato alla domanda; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle Poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri, tutti appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato dell'Azienda di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale e di prove facoltative, secondo i programmi *A* o *B* annessi al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale stabilita per ciascuno dei programmi *A* o *B*, i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle rispettive prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

In ogni prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato, è ridotta ad un decimo del suo valore ed in tal misura si computa nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti ottenuti nelle prove facoltative come sopra computati.

Per i candidati idonei saranno formate due distinte graduatorie, una per i concorrenti ai posti di cui alla lettera *a*) e l'altra per i concorrenti ai posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva.

A parità di voti, saranno applicate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai concorrenti idonei ai posti di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'art. 1 secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di cui all'articolo precedente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le graduatorie suddette saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di alunno e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 13° di gruppo *C*, più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione non assumano servizio nella residenza assegnata entro il termine loro fissato, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono, nella graduatoria i vincitori, secondo le norme dell'art. 9.

Art. 11.

Gli alunni che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati, a seconda che abbiano conseguito uno dei posti di cui alla lettera *a*) oppure della lettera *b*) del precedente art. 1, nelle qualifiche stabilite rispettivamente per il quadro I e per il quadro II del grado 13° del ruolo del personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli alunni provvisti di uno dei requisiti che, a norma delle vigenti disposizioni, dia titolo al collocamento al grado 12° quale grado iniziale, ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione alla fine del periodo di prova, saranno nominati, a seconda del posto conseguito, nelle qualifiche stabilite per i quadri I e II del grado 12° del suddetto ruolo di gruppo *C*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 marzo 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 15, *foglio n.* 248

PROGRAMMA « A »

(Per gli aspiranti ai posti del quadro I).

Materie di esame scritto:

Prima prova:

italiano: Composizione di cultura generale;

Seconda prova

aritmetica: Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari Sistema metrico decimale Misura del tempo e degli angoli Rapporti e proporzioni Regole del tre semplice e composto.

Materie di esame orale:

1) aritmetica: (come la prova scritta);

2) geografia: Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra.

3) servizio: Nozioni sommarie generali sui servizi affidati alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Prova pratica di dattilografia.

Copiatura con la macchina da scrivere Olivetti nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice di un brano stampato o dattilografato.

Materie facoltative di esame:

1) stenografia: Prova pratica sotto dettatura, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, in uno dei sistemi Cima, Meschini o Gabelsberg Noe a scelta del candidato; copiatura con la macchina da scrivere Olivetti del brano stenografato nel tempo stabilito dalla Commissione stessa;

2) commutazione telefonica interurbana: Saggio pratico di commutazione;

3) lingue estere: Conversazione in una delle seguenti tre lingue: inglese, francese e tedesco;

4) macchine calcolatrici: Una prova pratica nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice sulle macchine Olivetti a funzionamento elettrico scriventi: Elettrosumma, Multisumma e Divisumma.

Il Ministro: SPATARO

PROGRAMMA « B »

(Per gli aspiranti ai posti del quadro II)

Materie di esame scritto:

Prima prova:
italiano: Composizione di cultura generale;

Seconda prova:
aritmetica: Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari Sistema metrico decimale Misura del tempo e degli angoli Rapporti e proporzioni Regole del tre semplice e composto.

Materie di esame orale:

1) aritmetica: (come la prova scritta);

2) nozioni elementari di fisica: (meccanica ed elettricità);

3) servizio: Nozioni sommarie e generali sui servizi affidati alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Prova pratica di telescrivente.

Trasmissione, nel tempo stabilito dalla Commissione, di un brano stampato o dattilografato.

Materie facoltative di esame:

1) saggio pratico di misure di resistenza e di isolamento sui circuiti telefonici interurbani;

2) saggio di lettura ed interpretazione di uno schema elementare di circuito telefonico;

3) prova pratica di disegno tecnico;

4) lingue estere: Conversazione in una delle seguenti tre lingue: francese, inglese, tedesco.

Il Ministro: SPATARO

(3280)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione per l'esame definitivo del concorso a cinquanta posti di assistente aggiunto del Genio militare (gruppo C, grado 12°), riservato ai sottufficiali dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 5 maggio 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di cinquanta posti di assistente aggiunto del Genio militare (grado 12°, gruppo C) riservato ai sottufficiali dell'Esercito;

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Considerato che, giusta quanto disposto all'art. 7 del sopracitato decreto Ministeriale 5 maggio 1950, i sottufficiali candidati al concorso di cui trattasi, i quali hanno ultimato il corso teorico-pratico di mesi quattro in data 29 febbraio 1952, debbono ora sostenere un nuovo esame definitivo vertente sullo stesso programma di cui all'art. 4 del detto decreto Ministeriale 5 maggio 1950;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame definitivo del concorso a cinquanta posti di assistente aggiunto del Genio militare (grado 12°, gruppo C) riservato ai sottufficiali dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 5 maggio 1950, è costituita come segue:

Presidente:

Colonnello del genio Califano Goffredo.

Membri:

Maggiore del genio Ricciardi Mario;
Maggiore del genio Iervolino Pasquale;
Rag. geom. principale Magri Angelo;
Capitano del genio Barlattani Romolo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il primo ragioniere geometra del genio militare Pellecchia Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa verrà corrisposto il trattamento di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1952
Registro n. 28, foglio n. 198 — TEMPESTA

(3390)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 6239 Div. 3/San. in data 13 febbraio 1950, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1949;

Visto il successivo decreto n. 41545 Div. 3/San. in data 25 febbraio 1952, con il quale veniva modificata la costituzione del consorzio veterinario Borgo San Dalmazzo, Roccasparvera, Rittana, Gaiola, Moiola, Valloriate e Vignolo, mediante il distacco di quest'ultimo Comune dal Consorzio stesso;

Visto altresì il decreto prefettizio n. 25258 Div. 3/San. in data 21 maggio 1952, con il quale, in conseguenza della modificazione predetta, il comune di Vignolo veniva cancellato dallo elenco dei Comuni facenti parte del Consorzio veterinario di cui innanzi e che è compreso fra i posti vacanti messi a concorso con il succitato decreto n. 6239;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20426.2/8115 in data 14 settembre 1951, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso, e successive modifiche apportate con decreti commissariale n. 20426.2/11971 del 14 dicembre 1951 e n. 20426.2/7786 del 25 febbraio 1952;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1949:

1. Gambino Domenico	punti	113,250	su 150
2. Finati Filippo	»	112,800	»
3. Garino Mario	»	107,600	»
4. Ravinale Francesco	»	105,200	»
5. Capponcelli Alfredo	»	102,000	»
6. Rubino Lelio	»	100,125	»
7. Chiaria Carlo	»	97,775	»
8. Masera Pietro	»	96,275	»
9. Rivarossa Angelo	»	96,075	»
10. Mainardi Aldo	»	95,875	»
11. Borsatti Ezio	»	94,650	»
12. Fagiolo Roberto	»	93,625	»
13. Boccacci Giuseppe	»	93,350	»
14. Agosto Valerio	»	92,075	»
15. Veglia Francesco, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, articolo 1, n. 3	»	91,750	»
16. Allemandi Antonino	»	91,750	»
17. Prando Carlo	»	91,550	»
18. Negro Aldo	»	91,125	»
19. Giraudo Stefano	»	91,000	»
20. Poli Antonio	»	90,025	»
21. Brossa Giuseppe	»	89,750	»
22. Traversa Sergio	»	89,450	»
23. Candelo Ettore	»	89,225	»
24. Mattalia Severo	»	88,625	»
25. Perrone Alfredo	»	88,500	»

26. Merlo Michele . . . . . punti 87,625 su 150
27. Viale Giacomo . . . . » 84,725 »
28. Licursi Mario . » 84,000 »
29. Bacchetta Adelio . . » 83,825 »
30. Vaudano Pierino . . . . » 83,550 »
31. Pecollo Venanzio . . . » 83,350 »
32. Mena Dante . . . » 82,525 »
33. Ampollini Carlo . . . » 82,250 »
34. Comino Carlo . . . » 81,975 »
35. Prato Aldo . » 81,325 »
36. Ferraris Battista . . » 81,250 »
37. Tassone Domenico . » 80,950 »
38. Bernier Arturo . . » 80,225 »
39. Fruttero Sebastiano » 79,100 »
40. Basiglio Bartolomeo » 78,900 »
41. Morelli Pierangelo . . » 77,750 »
42. Dadone Angelo . . » 77,500 »
43. Ciani Virgilio . . . » 77,350 »
44. Griseri Carlo . » 77,125 »
45 Blengino Ernesto » 77,000 »
46 Laudani Nicolò . » 76,950 »
47. Olivero Fernando . » 75,900 »
48. Beilis Bartolomeo » 75,600 »
49. Mondino Sebastiano . » 75,375 »
50. Falconi Domenico » 75,200 »
51. Giolito Giuseppe . . . » 74,250 »
52. Craveri Carlo » 74,000 »
53. Capellino Franco . » 73,975 »
54. Franzini Carlo . » 73,025 »
55 Fenoglio Carlo . » 72,500 »
56. Caretta Antero . . » 72,275 »
57 Bianco Mauro . . » 72,050 »
58. Peirone Lorenzo . » 72,000 »
59. Balbiano Giuseppe » 71,750 »
60. Bulgarelli Alessandro » 71,500 »
61 Parodi Giuseppe » 70,900 »
62. Rineri Matteo » 70,025 »
63 Fasciolo Franco . » 70,000 »
64. Sonza Giovanni » 69,100 »
65. Marchetti Pierino » 67,950 »
66 Massimino Stefano » 67,700 »
67. Pizzigalli Amabile » 65,775 »
68. Dagnino Vincenzo » 65,625 »
69. Guarda Felic » 65,250 »
70. Morre Ermete, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, n. 11 . » 65,000 »
71. Ghione Marco . » 65,000 »
72 Scarrone Michele . » 64,000 »
73. Sandri Giuseppe » 61,775 »
74. Dalmazzo Corrado » 60,800 »
75 Negro Pietro » 54,250 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 16 giugno 1952

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1949;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei, riguardanti l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1949, per le sedi indicate a fianco di ciascuno di essi:

Gambino Domenico: condotta consorziale Borgo San Dalmazzo-Roccasparvera-Rittana-Gaiola-Moiola-Valloriate, con sede in Borgo San Dalmazzo;

Finati Filippo: condotta consorziale Grinzane Cavour-Roddi, con sede in Grinzane Cavour;

Garino Mario: condotta consorziale Caraglio-Bernezzo-Valgrana, con sede in Caraglio;

Ravinale Francesco: condotta consorziale Montanera-Castelletto-Stura, con sede in Montanera;

Capponcelli Alfredo: condotta consorziale Vinadio-Aisone-Sambuco-Pietraporzio-Argentera, con sede in Vinadio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati vincitori dei posti.

Cuneo, addì 16 giugno 1952

Il prefetto: JOANNIN

(3284)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto n. 3107 in data 10 marzo 1950, con il quale veniva bandito il concorso per la copertura di cinque posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1949;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 9 febbraio 1952;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Colesanti Aldo di Adelmo . . . punti 112,75
2. Serlenga Antonio fu Tommaso . . » 110,625
3. Pansini Nicola fu Carlo . . » 109,0375
4. De Florio Raffaele di Francesco . » 107,817
5. Sansonetti Pietro fu Pietro . . » 107,412
6 Fornelli Giuseppe di Arcangelo . . » 104,25
7. Minerva Matteo fu Francesco . . » 103,50
8. De Filippis Giuseppe di Leonardo . . » 89,069
9. Terracciano Mario di Vincenzo . . » 79,8875
10. Conte Nicola fu Nicola . . . » 79,534
11. Masi Natale fu Giovanni . . . » 78,874
12. Caporale Vincenzo fu Savino . . » 77,624
13. De Masellis Giovanni di Giuseppe . » 75,974
14. Laterza Pasquale fu Vincenzo . . » 75,50
15. Perniola Vito di Francesco . . » 75,0457
16. Laterza Giuseppe fu Vincenzo . . » 75,0000
17. Berloco Nicola di Pasquale . . . » 74,50
18. Latorre Filippo di Rocco . . . » 72,0000
19. Allegra Pietro fu Salvatore . » 66,144

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 16 giugno 1952

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 1801, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per la copertura di cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari, bandito con decreto prefettizio n. 3107 del 10 marzo 1950;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono destinati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Colesanti Aldo di Adelmo: Andria (2ª condotta);
2) Serlenga Antonio fu Tommaso: Canosa di Puglia;
3) Pansini Nicola fu Carlo: Trani;
4) De Florio Raffaele di Francesco: Mola di Bari;
5) Sansonetti Pietro fu Pietro: Consorzio Triggiano-Capurso Cellamare in corso di costituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 16 giugno 1952

Il prefetto: CARTA

(3263)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di una nuova sede farmaceutica vacante in provincia di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 31745 in data 20 novembre 1951, col quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia di nuova istituzione sita in località Belvedere di Piacenza ed avente come sede: località Belvedere località Galleana quartiere San Giuseppe località Pittolo e Vallera con zona adiacente;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, costituita con decreto prefettizio n. 9005 in data 1° aprile 1952;

Ritenuto regolare il procedimento seguito dalla predetta Commissione giudicatrice nell'espletamento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 11 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso indetto con decreto n. 31745 in data 20 novembre 1951, formulata dalla Commissione giudicatrice nelle premesse specificata:

1. Ruggeri dott.ssa Elena di Giuseppe	punti	91,25	su 150
2. Rossi dott. Renato fu Mario	»	90,20	»
3. Corvi dott. Giuseppe fu Antonio	»	90 —	»
4. Politi dott.ssa Bice di Alberto	»	88,50	»
5. Corvi dott. Luigi fu Antonio	»	88 —	»
6. Imparati dott. Mariano fu Augusto	»	87,50	»
7. Ghigini dott. Guglielmo fu Massimo	»	87 —	»
8. Bonora dott. Carlo fu Giuseppe	»	86 —	»
9. Barchiesi dott. Sante fu Enrico	»	85,50	»
10. Cespi dott.ssa Bice di Giusto	punti	85 —	su 150
11. Casanova dott. Vittoriano fu Carlo	»	84,50	»
12. Bartolozzi dott. Igino fu Giacomo	»	81,50	»
13. Rossi dott.ssa Marcellina fu Giovanni	»	80,80	»
14. Zazzera dott. Paolo fu Francesco	»	78,60	»
15. Berti dott. Maurizio fu Giorgio	»	77 —	»
16. Canovi dott.ssa Laura fu Ettore	»	75,80	»
17. Ottolenghi dott.ssa Rosita di Emilio	»	74 —	»
18. Caliumi dott. Walter di Fermo	»	72,50	»
19. Cerchiari dott. Guido di Luigi	»	72,10	»
20. Corvi dott. Stefano fu Francesco	»	71,20	»
21. Martini dott.ssa Lidia fu Alberto	»	64,50	»
22. Remati dott.ssa Nelly di Pietro	»	62,60	»
23. Danelli dott.ssa Luisa di Mario	»	59,50	»
24. Vannini dott. Franco di Domenico	»	59,50	»
25. Magnani dott. Giuseppe di Ermenegildo	»	59,40	»
26. Malvisi dott. Alfredo di Alberto	»	48 —	»
27. Degani dott.ssa Bruna di Angelo	»	41 —	»
28. Iselli dott. Giorgio di Umberto	»	39 —	»

La dott.ssa Luisa Danelli di Mario a parità di merito col dott. Franco Vannini di Domenico è preferita perchè più anziana d'età essendo nata a Piacenza il 19 settembre 1916 mentre il dott. Franco Vannini a Crema il 18 dicembre 1918.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Piacenza.

Piacenza, addì 24 giugno 1952

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il decreto prefettizio pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia di nuova istituzione sita in località Belvedere di Piacenza ed avente come sede: località Belvedere località Galleana quartiere San Giuseppe località Pittolo e Vallera con zona adiacente;

Ritenuto che alla prima in graduatoria, dott.ssa Elena Ruggeri di Giuseppe, spetta l'assegnazione della predetta sede farmaceutica;

Visto l'art. 11 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

La dott.ssa Elena Ruggeri di Giuseppe è dichiarata vincitrice del concorso per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia di nuova istituzione sita in località Belvedere di Piacenza ed avente come sede località Belvedere località Galleana quartiere San Giuseppe località Pittolo e Vallera con zona adiacente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Piacenza.

Piacenza, addì 24 giugno 1952

Il prefetto: OTTAVIANO

(3266)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.